

Maggior tutela addio

Fissata la data di cessazione del servizio di tutela

Roberto Meregalli
Energia Felice – agosto 2017

Il DDL Concorrenza dopo un percorso lungo ed accidentato è giunto alla meta diventando legge dello Stato. Al suo interno ci sono norme importanti che riguardano il gas e l'elettricità di cui si è molto parlato.

Soffermiamoci sull'elettricità.

La nuova legge ha definito la fatidica data di cessazione del servizio di maggior tutela: **dal 1 luglio 2019** rimarrà solo il mercato libero e il servizio di salvaguardia. Dopo la liberalizzazione del sistema elettrico l'utente finale, sia domestico che aziendale, poteva liberamente scegliere il proprio fornitore, passando al mercato libero o restare dov'era, cioè nel cosiddetto servizio di tutela dove l'Autorità per il servizio elettrico, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ogni tre mese stabilisce i prezzi delle bollette, calcolando il costo della parte energia in base ai costi sostenuti da una società pubblica (l'Acquirente Unico) creata appositamente per rifornire i clienti in questo servizio.

Cosa cambierà dal 1 luglio 2019?

Cesserà questo servizio e a chi non sarà passato nel frattempo al mercato libero **rimarrà solo il servizio di Salvaguardia** che – si badi bene – è ben diverso dalla tutela anche se spesso si fa confusione fra i due termini.

Sinora questo servizio era disponibile solo per le aziende (clienti con Partita IVA) che non avevano optato per un fornitore del libero mercato ed era stato istituito al fine di evitare che un cliente aziendale del mercato libero, rimasto senza contratto di fornitura, restasse senza elettricità (da qui la denominazione di “salvaguardia”).

Tale tutela però presenta un prezzo che, in alcuni casi, determina il raddoppio dei costi energetici ed è gestita da operatori territoriali di riferimento, che regolano e definiscono le condizioni economiche e che sono a loro volta sottoposti al controllo dell'AEEGSI.

Quindi nel mercato di Salvaguardia il prezzo praticato è costituito da una componente energia, rappresentato dai prezzi di acquisto della “Borsa Elettrica” (PUN medio mensile) e dal parametro omega (Ω), che è una maggiorazione che

rappresenta una sorta di penale per essere rimasti senza contratto (tecnicamente si tratta di un fattore di rischio).

Esercenti il Servizio di Salvaguardia per gli anni 2017-2018

Area territoriale	Fornitori
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige	Enel Energia S.p.A.
Lombardia	Enel Energia S.p.A.
Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia	Hera Comm S.r.l.
Toscana, Marche, Umbria	Hera Comm S.r.l.
Sardegna	Hera Comm S.r.l.
Lazio	Enel Energia S.p.A.
Campania, Abruzzo	Hera Comm S.r.l.
Puglia, Molise, Basilicata	Enel Energia S.p.A.
Calabria	Hera Comm S.r.l.
Sicilia	Hera Comm S.r.l.

Questo deve chiarire il significato dell'articolo 62 della nuova legge che di primo acchito può risultare poco chiara:

*“Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, **a decorrere dal 1° luglio 2019**, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. **L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.**”*

Quello che l'articolo dice è che non ci sarà nessun obbligo per passare al mercato libero (abolite quindi le aste di cui si parlava da un paio d'anni), però siccome non ci sarà più quello di tutela, chi non ci passerà finirà in quello di Salvaguardia che sarà perciò aperto anche ai clienti domestici ma che, così come già accade oggi per le imprese, sarà coperto con procedure per aree territoriali (quindi non nazionali, quindi una fornitura a Milano non sarà uguale di una a Firenze) e a condizioni che saranno peggiorative rispetto al mercato libero. Morale: **se non passi al mercato libero pagherai di più.**

Cosa accadrà da qui al luglio 2019

La legge stabilisce una serie di attività a carico dell'Autorità per cercare di traghettare tutti coloro che sono ancora nel servizio di tutela. In particolare allo scopo di rendere più facile al comparazione delle offerte del mercato libero, è prevista la realizzazione entro 5 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un apposito portale informatico per la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e anche del gas. Inoltre decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano dovranno fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile e almeno una a prezzo fisso. In verità l'Autorità ha già iniziato a lavorarci e dal prossimo anno le famiglie potranno scegliere dei nuovi contratti chiamati Placet. Le offerte PLACET saranno

offerte di mercato libero, dovranno essere offerte standard facilmente confrontabili fra diversi fornitori secondo una struttura stabilita dall'Autorità e non potranno includere la fornitura di servizi o di prodotti aggiuntivi, tipo sconti o omaggi; questo proprio per favorire la confrontabilità delle offerte economiche. Potranno essere a prezzo fisso o variabile, nel secondo caso l'indicizzazione sarà riferita al prezzo del mercato del giorno prima (PUN - Prezzo unico nazionale), per il gas allo stesso indice di riferimento del servizio di tutela (il TTF, l'indice di riferimento del mercato gas all'ingrosso olandese).

Non potranno poi essere previsti addebiti ulteriori per la ricezione della fattura o l'accesso ai propri consumi.

Il contratto avrà durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso, con condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi e un prezzo comunque liberamente definito tra le parti. Con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, il venditore dovrà informare il cliente, con apposita comunicazione, delle condizioni economiche applicate trascorsi 12 mesi e il cliente deciderà se aderire, anche in forma tacita.

Inoltre è previsto un raccordo con i contratti di Tutela SIMILE (attivabili fino al 30 giugno 2018 tramite il portale www.portaletutelasimile.it) che giungono al loro naturale termine di 12 mesi. Accadrà quindi che alla scadenza del contratto tutela simile, in assenza di una diversa scelta da parte del cliente, questo contratto proseguirà per un altro anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (ma senza lo sconto una tantum iniziale non ripetibile) e successivamente, sempre in assenza di diversa scelta del cliente, sarà previsto il passaggio al mercato libero attraverso una offerta PLACET.